

REGOLAMENTO DEI WARRANT FOS 2019 – 2022

(di seguito il “*Regolamento*”)

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

TERMINE	SIGNIFICATO
AIM Italia	Significa AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni	Significa le azioni ordinarie di FOS, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili.
Azioni di Compendio	Significa le massime numero 1.625.000 Azioni destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant.
Borsa Italiana	Significa Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Dividendi Straordinari	Significa la distribuzione di dividendi in denaro o in natura che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.
Emittente o Società o FOS	Significa FOS S.p.A., società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Porlezza n. 16, 20123 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 12851070156, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. REA MI – 1592286.
Intermediario	Significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
Mercato	Significa un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di Negoziazione.
Monte Titoli	Significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire Monte Titoli nell’attività qui prevista.
Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all’Articolo 3.2.
Periodi Ristretti	Ha il significato di cui all’Articolo 4.1.
Prezzo di IPO	Significa Euro 2,25
Prezzo di Esercizio	Ha il significato di cui all’Articolo 3.1
Regolamento	Significa il presente Regolamento dei “Warrant FOS 2019-2022”.
Termine Ultimo per l’Esercizio	Significa l’ultimo giorno utile per esercitare i Warrant.
Warrant	Significa i warrant denominati “Warrant FOS 2019-2022”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 5 del Regolamento, n. 1 Azioni di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

ARTICOLO 2 – EMISSIONE DEI WARRANT

2.1 I Warrant sono emessi in attuazione della delibera assembleare del 2 luglio 2019, come successivamente rettificata in data 11 novembre 2019 dall'assemblea straordinaria della Società che ha disposto, *inter alia*:

- (i) l'emissione di massimi n. 1.625.000 Warrant da abbinare gratuitamente a tutte le Azioni emesse dalla Società alla data di inizio delle negoziazioni, nel rapporto di un (1) Warrant ogni quattro (4) Azioni detenute;
- (ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 406.250,00, oltre sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.625.000 Azioni di Compendio.

2.2 I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 5, i titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di una (1) Azione di Compendio per ogni un (1) Warrant posseduto, ad un prezzo per Azione di Compendio ("**Prezzo di Esercizio**") pari al Prezzo di IPO, aumentato del 10% su base annua.

3.2 Salvo quanto previsto successivamente in tema di Periodo Ristretto, la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire nel periodo ricompreso tra il 1° e il 30 settembre 2020 (inclusi), nel periodo ricompreso tra il 1° e il 30 settembre 2021 (inclusi) e nel periodo ricompreso tra il 1° e il 30 settembre 2022 (inclusi) (ognuno, il "**Periodo di Esercizio**").

Periodo di Esercizio	Prezzo di Esercizio
1 – 30 settembre 2020	$P_1 = P_{IPO} (1 + 10\%) = \text{Euro } 2,475$
1 – 30 settembre 2021	$P_2 = P_1 (1 + 10\%) = \text{Euro } 2,723$
1 – 30 settembre 2022	$P_3 = P_2 (1 + 10\%) = \text{Euro } 2,995$

3.3 Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant.

3.4 Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

3.5 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto e accettare che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulation S*". Nessuna delle Azioni di Compendio richiesta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

3.6 Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

3.7 L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

3.8 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.

3.9 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio entro il 30 settembre 2022 (il "***Termine Ultimo per l'Esercizio***"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

ARTICOLO 4 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

4.1 L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso:

- (i) dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima; e
- (ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 5, dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci. In tal caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, in ogni caso, entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

(ciascuno un "**Periodo Ristretto**")

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

5.1 Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

ove:

- ***P_{cum}*** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” (di opzione relativo all’aumento di cui trattasi) dell’azione ordinaria FOS registrati su AIM Italia;
 - ***P_{ex}*** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” (di opzione relativo all’aumento di cui trattasi) dell’azione ordinaria FOS registrati su AIM Italia;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di Dividendi Straordinari, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant rimarrà invariato, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo a quest’ultimo il valore del Dividendo Straordinario per azione;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l’Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

5.3 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARRANT E/O AL DI FUORI DEL PERIODO DI ESERCIZIO

6.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5, e fatta eccezione per i Periodi Ristretti di cui al precedente articolo 4, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (i) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (ii) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (iii) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (iv) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (v) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo, restando espressamente inteso che, in caso di esercizio anticipato nell'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente Articolo 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per l'ultimo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente Articolo 3).

ARTICOLO 7 – REGIME FISCALE

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

8.1 Sarà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

ARTICOLO 9 – VARIE

9.1 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

9.2 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR -NIS e riportato sul sito internet della Società.

9.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

9.4 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione.

9.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

9.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.